

Oggetto: Indicazioni operative per l'applicazione del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive ecc..."

AI GENITORI DEGLI ALUNNI SOTTO I 16 (sedici) ANNI

Gentilissimi signori e signore, cari genitori,

in data 16 agosto 2017 il MIUR ha emanato una nota con le indicazioni operative per l'applicazione del decreto-legge del 7 giugno 2017 n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119) recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", nota nella quale è fatto dovere a ogni dirigente scolastico di dare opportuna informazione delle seguenti disposizioni.

Il decreto-legge estende a dieci le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| ➤ Anti-poliomielitica; | ➤ Anti-Haemophilus influenzae tipo B |
| ➤ Anti-difterica | ➤ Anti-morbillo |
| ➤ Anti-tetanica | ➤ Anti-rosolia |
| ➤ Anti-epatite B | ➤ Anti-parotite |
| ➤ Anti-pertosse | ➤ Anti-varicella |

Sono interessati gli **studenti sotto i 16 anni**, cioè coloro che li compiranno dopo il 31 ottobre 2017 (indicativamente SS1G e biennio Superiori).

Alle **famiglie degli allievi** in questa situazione la scuola è tenuta a richiedere di presentare **entro il 31 ottobre 2017** le dichiarazioni o i documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Nel caso in cui non si sia in grado di disporre di tutte la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, i genitori dovranno presentare **entro il 31 ottobre 2017** la *dichiarazione sostitutiva* (vedi allegato I); e poi entro il **10 marzo 2018** presenteranno la documentazione che comprovi l'avvenuta vaccinazione.

Nel caso in cui il figlio non sia vaccinato per una o più vaccinazioni, la famiglia deve presentare la **copia della richiesta formale fatta all'ASL di vaccinazione**.

Nel caso in cui gli allievi non possano essere vaccinati per qualche controindicazione o per pregressa malattia, le famiglie, **entro il 31 ottobre 2017**, devono produrre insieme all'autocertificazione anche la relativa attestazione del medico di medicina generale o del pediatra. Se le famiglie non riescono a ottenerlo, devono chiedere comunque l'appuntamento per la vaccinazione e in tal caso l'esenzione o omissione (per pregressa malattia) sarà fatta direttamente dall'ASL.

L'autocertificazione può

- essere inviata via mail, con **firma digitale** di uno dei genitori, all'indirizzo PEC del Barbarigo barbarigo@itapec.eu
- essere compilata e **firmata davanti a un addetto** della segreteria (o anche **a un docente il giorno della consegna dei libretti scolastici**).

Si rammenta infine che il preside è obbligato a segnalare all'ASL entro **il 10 novembre 2017** i nomi di coloro che non hanno presentato la documentazione o l'autocertificazione di cui sopra; ed entro **il 20 marzo 2018** i nomi di coloro che, dopo la consegna dell'autocertificazione, non hanno presentato la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione

Confidando nella collaborazione di tutti (che farà risparmiare tempo, telefonate e comunicati) porgo i più cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
prof. Cesarino Contarini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Ulteriori informazioni: possono essere reperite dalle famiglie utilizzando il **numero verde 1500**, o cliccando su: <http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp>

Per quanto riguarda il Trattamento dei dati personali, la nota del ministero così si esprime:

Le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione possono trattare esclusivamente i dati personali, anche sensibili, relativi all'adempimento, differimento, esonero o omissione dell'obbligo vaccinale che siano indicati nella documentazione prevista negli articoli 3, 3-bis e 4 del decreto-legge richiamata nella presente nota. Analogamente, tali dati personali, compresi quelli degli operatori scolastici, possono essere oggetto delle sole operazioni di trattamento e comunicazione strettamente indispensabili per assolvere agli adempimenti previsti dal decreto-legge e, in particolare, a quelli di segnalazione nei confronti delle aziende sanitarie locali. Le modalità e i tempi di acquisizione della comunicazione e del trasferimento diretto, tra amministrazioni, dei dati personali, relativi all'adempimento dell'obbligo vaccinale, devono essere quelli previsti dalla legge di conversione del decreto-legge.